

SERVIZIO: TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

OGGETTO: PIANO DELL'ARENILE 2015 - RUE. ADEMPIMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008.

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n.99757/76 del 16.07.2015

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTI:

la nota del Comune di Ravenna del 31 luglio 2015, ricevuta tramite PEC P.G. 66052/2015, con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del POC - Piano dell'arenile 2015 adottato con Delibera del Consiglio Comunale n 99757/76 del 16.07.2015, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 34 della L.R. 20/2000;

la nota del Comune di Ravenna del 22 ottobre 2015, ricevuta tramite PEC P.G. 82607/2015, con la quale sono state trasmesse le osservazioni ricevute durante il periodo di deposito dal 29.07.2015 al 28.09.2015 al POC - Piano dell'arenile 2015 adottato con Delibera del Consiglio Comunale n 99757/76 del 16.07.2015:

la nota della Provincia di Ravenna del 10 novembre 2015, PG 87568/2015, con la quale si chiedeva al Comune di Ravenna documentazione integrativa. Detta richiesta costituiva interruzione dei termini:

la nota del Comune di Ravenna dell'11 gennaio 2016, ricevuta tramite PEC P.G. 502/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa e con la quale è stato precisato che Considerato l'approvazione della L.R. 25 del 29/12/2015 (modifiche ed integrazioni alla LR 9/2002) che prevede, tra le altre cose, che l'Arenile sia disciplinato non tramite POC, ma come componente di RUE (art.3) comprendendo anche le disposizioni transitorie (art.10) per i casi in cui il piano fosse stato adottato come POC al momento dell'approvazione della legge; Considerando che era stata inserita specifica osservazione d'ufficio la quale prevedeva, qualora la modifica alla LR 9/2002 fosse entrato in vigore prima dell'approvazione del Piano dell'Arenile, che lo stesso dovesse essere adeguato e trasformato quindi da POC a RUE; Ne consegue che il POC Piano dell'Arenile 2015 adottato con delibera di CC. P.G. N. 99757/76 del 16/07/2015, sarà ora approvato quale RUE Piano dell'Arenile ai sensi dell'art.33 della LR 20/2000 smi.

la nota del Servizio Territorio della Provincia di Ravenna del 25.01.2016, PG. 2404/2016, con la quale sono stati trasmessi all'ARPAE - SAC di Ravenna gli elaborati del Piano in oggetto al fine di richiederne l'esame istruttorio ai fini VAS, così come previsto dalla "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015":

la nota dell'ARPAE - SAC di Ravenna, ns PG 2016/5965 del 22.02.2016, con la quale è stata avanzata alla Provincia la richiesta di documentazione integrativa;

la nota del Servizio Territorio della Provincia di Ravenna del 22.02.2016, PG. 6013/2016, con la quale è stata trasmessa al Comune di Ravenna la richiesta di documentazione integrativa;

la nota del Comune di Ravenna del 24.02.2016 assunta agli atti della Provincia con P.G. 6293/2016 con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa;

la nota di ARPAE - SAC di Ravenna del 01.03.2016 ns PG. 2016/7051 con la quale è stato trasmesso alla Provincia il referto istruttorio ai fini VAS:

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna in data 22.04.1986 con delibera di Consiglio Comunale n. 21535/698 ha approvato il Piano dell'arenile ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e ss. mm. e ii.;

CHE l'art. 33 L.R. 47/78 e ss. mm. e ii. disponeva quanto segue: Per quanto riguarda le spiagge il piano regolatore generale va attuato attraverso un piano dell'arenile, sotto forma di

piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica;

CHE il Piano dell'Arenile, sulla base della Legge Regionale 9/2002 è finalizzato alla regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

CHE il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, individua, tra i sistemi, il "Sistema costiero" di cui l'arenile di Ravenna è parte integrante. Lo stesso strumento provinciale recepisce le norme riguardanti prescrizioni, direttive ed indirizzi individuati dal PTPR promuovendo: la Conservazione della conformazione naturale dei territori anche con ricostruzione di elementi di naturalità, il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità della costa, il Distanziamento dalla linea di battigia dei manufatti, il contenimento delle altezze dei manufatti, la riduzione della superficie coperta esistente;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007. Il processo formativo dell'anzidetto strumento ha tenuto conto della VALSAT, che costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale:

CHE il PSC del Comune di Ravenna, coerentemente con la normativa regionale, ha delineato l'assetto strutturale e strategico dell'intero territorio comunale e pertanto anche del litorale, demandando al Piano dell'arenile (POC tematico, ai fini urbanistici) la disciplina per gli interventi sull'arenile. La disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano dell'Arenile è quindi direttamente attuativa del PSC vigente ed è finalizzata a:

- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;
- individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari e per la diminuzione delle aree impermeabilizzate;
- garantire la continuità arenile cordone dunoso corridoio ecologico boscoso, migliorando, anche dal punto di vista ambientale, l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
- favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- regolare le diverse attività ai fini dell'integrazione e complementarità tra le stesse;

CHE il Comune di Ravenna è dotato del POC - Piano dell'Arenile 2009, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 123211/203 del 21/12/2009 che è stato accompagnato da VAS/Valsat;

PRESO ATTO:

CHE il Consiglio Comunale di Ravenna ha adottato il POC – Piano dell'arenile 2015 con Deliberazione n. 99757/76 del 16 luglio 2015;

CHE il POC – Piano dell'arenile 2015, adottato dal Comune di Ravenna è stato depositato per la libera consultazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della LR 20/2000, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna presso la sede della stessa Amministrazione comunale;

CHE di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.185 del 29.07.2015;

CONSIDERATO:

CHE il POC dell'Arenile 2015 è stato redatto a seguito della decorrenza del termine di validità quinquennale del precedente POC - Piano dell'Arenile 2009, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 123211/203 del 21/12/2009. Il Comune di Ravenna, nella redazione del POC Arenile 2015, ha inteso confermare le scelte di fondo del Piano Arenile 2009, provvedendo ad adeguare lo strumento alle normative sovraordinate, a rettificare alcuni errori materiali, a rielaborare l'articolazione del testo ed a semplificare le procedure e le norme, rendendole più chiare, comprensibili e leggibili e ad introdurre alcune innovazioni finalizzate all'esigenza di migliorare l'offerta turistica.

In particolare, le principali innovazioni introdotte nel POC dell'Arenile 2015, sono le seguenti:

- a) Semplificazione dell'attuazione del piano;
- b) Possibilità di delocalizzazione di stabilimenti attualmente siti in zone compromesse da fenomeni di erosione o ad alta vocazione ambientale;
- c) Nuove forme di protezione delle strutture dalle mareggiate;
- d) Nuove possibilità per le aree di rimessaggio natanti;
- e) Nuove azioni di sostenibilità:
- f) Nuove modalità di riqualificazione/delocalizzazione dei Capanni balneari;
- g) Nuove tipologie di ombreggi delle coperture piane;
- h) Esemplificazioni delle pavimentazioni permeabili;
- i) Nuova possibilità di installare un chiosco stagionale più verso mare per la somministrazione di alimenti e bevande in caso di spiagge molto profonde;
- I) Inserimento di schede di riferimento per le buone pratiche (ABACHI);
- m) Previsione di un parco botanico sulla duna Nord di Lido Adriano.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE.

In ottemperanza all'art.51 della L.R.15/2013, che ha modificato l'art.19 della LR 20/2000, il Rapporto di Valsat contiene un apposito capitolo, denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni".

L'anzidetto capitolo riporta che L'analisi di conformità è stata svolta in riferimento alle azioni del Piano che comportano la trasformazione di alcuni precisi ambiti territoriali, in particolare alle azioni:

- 2.b "Prevedere la delocalizzazione di stabilimenti balneari e strutture particolari in zone di erosione della costa e/o in tratti di arenile a spiccata vocazione naturalistica, con il rifacimento della duna e il ripristino ambientale dei luoghi per ampliare l'arenile naturale, come prescrivono le direttive."
- 1.I: "Progetto per il recupero e la salvaguardia della macchia mediterranea nella fascia retrodunale di Lido Adriano, attraverso la creazione di un giardino botanico accessibile a tutti."
- 7.b: "Inserimento di aree polivalenti per attività compatibili e non già presenti senza previsione di superficie fissa."

Il Rapporto di Valsat riporta lo specifico capitolo 6.1 *Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni* nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del RUE Arenile sono conformi ai vincoli e prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata. Oltre alla verifica generale riguardante gli ambiti interessati dal Piano dell' arenile, è stata svolta una verifica delle previsioni riguardanti le Aree per nuove attività. Al riguardo si riscontra che le anzidette previsioni interessano Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica 3.20d, a cui si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui all' art. 3.19 della NTA del PTCP.

Pertanto le Aree per nuove attività che interessano elementi di cui all'art.3.20d saranno ammissibili nel rispetto dell'art.3.19, sempre che le stesse previsioni non ricadano tra i casi di esclusione all'applicazione di cui al c.2 dell'art.3.19, con particolare riferimento alle aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2016/7051 del 01.03.2016 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

"Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE Piano dell'Arenile del Comune di Ravenna - trasmessa dal Servizio Territoriale della Provincia di Ravenna (PG 2404 del 26/01/2016) ad ARPAE SAC di Ravenna il 25/01/2016 (ns PGRA/2016/831 del 28/01/2016),

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 2170/2015, il parere motivato per gli atti di vostra competenza.

VISTA la nota della Provincia di Ravenna n. 2404 del 26/01/2016 (ns PGRA/2016/831 del 28/01/2016) e gli allegati con questa trasmessi, quali:

- Verbale Seduta di Conferenza dei Servizi del 22/05/2015;
- Parere Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la biodiversità di Punta Marina (PG 2770 del 22/05/2015):
- Nota Corpo Forestale dello Stato (PG 4402 del 04/06/2015);
- Parere preventivo dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (Prot. N. 323 del 11/06/2015):
- Verbale Seduta di Conferenza dei Servizi del 12/06/2015;
- Parere ARPA Sezione Provinciale di Ravenna (Sinapoli 306/2015 PGRA/2015/4700 del 12/06/2015);
- Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Prot. N. 3690 del 12/06/2015):
- Parere della Capitaneria di Porto di Ravenna (Registro Ufficiale U.0013363 del 12/06/2015):

VISTO il parere del Parco del Delta del Po (Loro Provvedimento n. 40 del 18/02/2016);

VISTA la trasmissione da parte del Comune di Ravenna della "Valutazione di incidenza del Piano dell'Arenile" del 18/02/2016;

VISTA la documentazione del POC dell'Arenile 2015-2019 adottato con delibera di CC. pg n. 99757/76 del 16/07/2015 e pubblicato sul BURERT n.185 del 29/07/2015 del Comune di Ravenna, disponibile sul sito www.comune.ra.it;

VISTE le osservazioni presentante sul POC dell'Arenile 2015-2019 adottato;

Vista la richiesta di integrazioni effettua da questa SAC territorialmente competente con nota PGRA 1894 del 22/02/2016;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Autorità Procedente con nota PGRA 2233 del 26/02/2016;

CONSIDERATI gli obiettivi strategici del POC dell'Arenile 2015-2019, quali quelli relativi alla conservazione, gestione e valorizzazione delle aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e delle specie costiere, con particolare riferimento alle aree SIC e ZPS e ai taxa protetti dalle direttive 79/4.69/CEE e 92/43/CEE (D.P.R. 357/97), nonché quello di regolamentare gli insediamenti e l'uso della spiaggia e delle aree retrostanti secondo i principi previsti dalla Legge Regionale 9/2002 e dalle relative Direttive;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nel Piano predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa presentata dal Comune di Ravenna in merito al tema della salvaguardia delle aree naturali protette e dei sistemi dunosi accoglie in termini sostanziali le osservazioni e i pareri avanzati dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, dall'Autorità del Bacini Regionali Romagnoli e dal Parco del Delta del Po, in merito in particolare:

 alla tutela ambientale delle dune e alla ricostruzione delle dune compromesse, anche introducendo significative modifiche alle Norme di Piano riguardo gli stabilimenti balneari derivanti da delocalizzazione. alla esplicita esclusione per la ricollocazione degli stabilimenti balneari, sia per le zone B di Parco, sia dei siti Rete Natura 2000, ovvero compresenza di habitat prioritari riconosciuti dalla Carta degli habitat dell'Emilia Romagna;

CONSIDERATO che, in merito al tema della prevenzione dei rischi di alluvioni, come richiesto nelle integrazioni inviate dalla presente SAC, il Comune di Ravenna ha accolto la richiesta di interazione alla Valsat, nello specifico nell'art. 6.2.1 per renderlo coerente con il Piano di Gestione delle Alluvioni (PGA);

CONSIDERATE la risposta del Comune rispetto al parere di ARPA (loro Sinapoli 306/2015 PGRA/2015/4700 del 12/06/2015) sulla necessità che i nuovi stabilimenti balneari delocalizzati siano dotati di rete fognaria separata bianca e nera;

CONSIDERATA la risposta del Comune in merito agli interventi di difesa della costa e in particolare con la relazione geologico-geotecnica di risposta tecnicamente motivata ai pareri degli enti competenti in materia di tutela/difesa della costa (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ARPA), in cui si ribadisce la richiesta di inserire nel POC Piano dell'Arenile la possibilità, nelle zone di erosione, di:

- realizzare fili di fondazione delle gabbionate con altezza massima di ml 1,50 e base di ml 2, posta ad una profondità di almeno ml 0,50, con una eventuale chiusura laterale rivolta verso il mare.
- oppure, in alternativa, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, e solamente per le strutture precarie fisse, la realizzazione di palancole ad una profondità massima di ml 3 dal piano di campagne e con un'eventuale sporgenza di ml 0,50 ..;

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale, le osservazioni pervenute e la controdeduzione effettuata dall'Autorità procedente; Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per il nuovo POC dell'Arenile 2015-2019, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 2170/2015.

La procedura avviata per il nuovo POC dell'Arenile 2015-2019 potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art.5 della L.R. 20/2000, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale e in particolare delle seguenti prescrizioni:

- a. Va assicurata la tutela ambientale e paesaggistica. In particolare va assicurata la salvaguardia delle dune e la ricostruzione dei corpi dunosi con elementi di naturalità compromessa perseguendone la continuità;
- b. Vanno escluse dalla ricollocazione degli stabilimenti balneari le zone B del Parco del Delta del Po e i siti Rete Natura 2000, ovvero le aree con presenza di habitat prioritari riconosciuti dalla carta della Regione Emilia Romagna;
- c. Per i nuovi stabilimenti balneari ricollocati và in ogni caso previsto un sistema di collettamento con fognature separate bianca e nera e collegate a sistemi depurativi idonei;
- d. Si esclude, nella forma indicata, l'ipotesi dell'installazione, in alternativa alla soluzione delle gabbionate, sia pure a titolo sperimentale per un periodo di tre anni e solamente per le strutture precarie fisse, di palancole ad una profondità massima di ml 3 dal piano di campagna, in quanto tali soluzioni sono rigide e comportano maggiori rischi erosivi e in quanto le motivazioni addotte e l'ipotesi di verificare in base alla sperimentazione gli eventuali danni determinati al sistema costiero, non appare convincente e coerente con il principio generale di precauzione presente in tutte le normative ambientali e con i pareri avanzati dagli enti competenti in materia. Il POC dell'Arenile potrebbe indicare la possibilità di sperimentazioni in tal senso, peraltro limitate e fortemente monitorate, ma esse dovrebbero essere eventualmente definite puntualmente previo accordo con l'Autorità competente (Regione Emilia-Romagna) avvalendosi dei propri organi tecnici competenti;
- e. Di limitare l'utilizzo delle gabbionate a zone comunque limitate e come soluzione eccezionale, verificate d'intesa con le Autorità Competenti e in particolare la Regione Emilia Romagna. Tali soluzioni, ove indispensabili, vanno posizionate con modalità da consentire un positivo effetto sull'onda residua e non debbono determinare interferenza con l'assetto idrogeologico. Inoltre i loro effetti dovranno essere costantemente monitorati, in collaborazione con le Autorità e gli Enti tecnici competenti, in modo da consentire la loro tempestiva rimozione nel caso si riscontrino effetti non compatibili con la salvaguardia

complessiva della costa o danneggiamenti alle gabbionate stesse che ne compromettano la sicurezza."

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

Il Servizio Territorio della Provincia visto:

- la Relazione geologico geotecnica;
- la Indagine sismica di II livello, suddivisa in Relazione, Allegati 1-a 1-b 1-c, Allegato 2 ed Allegati 3a 3b 3c;
- la Indagine sismica di III livello e Aggiornamento Indagine di II livello, suddivisa in Relazione ed Allegati;

ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità del RUE con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L.R. n°19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1: dovranno essere mantenute tutte le dune esistenti, in ottemperanza anche al Parere dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- 2: tutte le strutture posizionate sull'arenile dovranno essere facilmente rimovibili;
- 3: non dovranno essere realizzate strutture che possano configurarsi come ostacolo alle dinamiche idrologiche ed idrogeologiche;
- 4: tutti gli interventi tesi ad ostacolare il fenomeno dell'ingressione marina dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali dei paraggi interessati.

PROPONE

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. n°20/2000 e s.m. e i., in ordine al Piano dell'Arenile 2015 - RUE del Comune di Ravenna, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.99757/76 del 16.07.2015 e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, vengano formulati i rilievi riportati al punto a) del "Constatato" della presente relazione istruttoria ed in particolare venga formulata la seguente riserva:

- le Aree per nuove attività che interessano elementi di cui all'art.3.20d saranno ammissibili nel rispetto dell'art.3.19, sempre che le stesse previsioni non ricadano tra i casi di esclusione all'applicazione di cui al c.2 dell'art.3.19, con particolare riferimento alle aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;

Di esprimere, sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano dell'Arenile 2015 - RUE del Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2016/7051 del 01.03.2016 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati del Piano stesso.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Territorio della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione istruttoria che dovranno essere richiamati all'interno degli elaborati del Piano stesso.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO (Ing. Valeria Biggio)